



37070/12 r.g.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sez. I civile**

In persona del giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37070/2012 r.g. avente ad oggetto diritti della personalità, trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/14 sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.

Introdotta da:

ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE in persona del
l.r.p.t.;

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO in persona del l.r.p.t.;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Fachile.

-attori-

Nei confronti di:

; GRUPPO EDITORIALE SIMONE, in persona del l.r.p.t.,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.

-convenuti-

Ragioni di fatto e diritto della decisione



Il giudizio presente, introdotto ai sensi dell'art. 702 bis e soggetto a mutamento del rito in ordinario per decisione del precedente titolare del procedimento, vede contrapporsi gli attori (la prima in qualità di appartenente alla comunità Rom, i secondi in qualità di enti esponenziali rappresentativi degli interessi della medesima comunità etnica) all'autore ed alla società editrice di un volume, apparso nel 2011, contenente una raccolta di pareri motivati di diritto penale destinati alla preparazione dell'esame di avvocato. Nel testo, al quesito n. 37, viene affrontato il tema dei rapporti tra il reato di ricettazione e quello di "incauto acquisto" previsto dall'art 712 c.p., rubricato *"Acquisto di cose di sospetta provenienza"*. Un passo della trattazione, a proposito di tale ultimo reato, analizza in particolare le circostanze indizianti soggettive atte a far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve, il sospetto che la cosa offerta provenga da reato. A tale proposito, al fine di fornire una esemplificazione di tali indici di sospetto, l'autore così si esprime: *"quando, ad esempio, la cosa, nonostante il suo notevole valore sia offerta in vendita da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato"*. Il parere prosegue precisando che *"per l'esistenza del reato non occorre provare che l'agente abbia avuto effettivamente il sospetto, bastando che sussista una sola delle circostanze indicate relativa alla cosa per ritenere presuntivamente il soggetto in sospetto sull'illegittima provenienza"*.

Ebbene, secondo gli attori, l'esempio utilizzato dall'autore, veicolerebbe un messaggio gravemente lesivo della dignità e della reputazione di tutta la comunità rom e sinta, e come tale abilita i soggetti offesi ad agire in via giudiziale sulla base del complesso delle disposizioni interne ed internazionali preposte alla tutela della parità di trattamento

, venuta a conoscenza dello scritto nello svolgimento delle sue attività, asserisce in particolare di sentirsi lesa nella dignità personale in quanto appartenente alla comunità criminalizzata, mentre le associazioni ricorrenti a loro volta si qualificano come enti preposti alla lotta contro le discriminazioni.

Sottolinea la difesa attrice come il termine "zingaro", indicativo della appartenenza ad un determinato gruppo etnico, nello scritto qui denunciato, verrebbe automaticamente associato alla commissione di azioni criminose. Essi



richiamano l'affermazione di principio contenuta nella *Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali* (adottata il 27/11/1978 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) laddove si afferma che lo Stato come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano distinzioni offensive nei riguardi di un popolo.

Rilevano dunque gli attori che l'associazione del termine zingaro alla commissione di reati contro il patrimonio, di fatto diffonde uno stereotipo negativo oltre che un preconcetto razziale privo di fondamento, stigmatizzando negativamente l'intera comunità Rom e Sinta con evidente pregiudizio per la vita sociale degli appartenenti ad essa.

I convenuti in via preliminare eccepiscono la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda; in verità, è agevole verificare che sia l'oggetto della contestazione sia la cosa domandata sono chiaramente distinguibili nel corpo dell'atto introduttivo; il riferimento al passo contestato è assolutamente specifico, e chiarissima è la doglianza sollevata (avere generato un effetto discriminatorio attraverso la pubblicazione in un testo destinato a studiosi del diritto, di passaggi che inducono ad associare una precisa comunità etnica a comportamenti delittuosi), ed altrettanto chiaro il contenuto della "cosa domandata" (il ritiro del testo dal mercato e la sua rettifica nelle future pubblicazioni, oltre alla condanna al pagamento di una somma simbolicamente riparativa del danno non patrimoniale cagionato alla ricorrente quale appartenente alla comunità Rom); del resto la analiticità delle difese svolte è la migliore conferma della chiarezza tanto del *petitum* che della *causa petendi* in cui si concreta l'essenza della *editio actionis*.

Nel merito i convenuti si difendono affermando che la lettura del passo contestato proposta nell'atto introduttivo sarebbe frutto di interpretazione distorta, e che mai l'autore avrebbe inteso suggerire un accostamento tra la qualità personale di zingaro e la commissione abituale di reati. Sottolineano poi come il significato ultimo della proposizione contestata, risiederebbe in un



richiamo alla circostanza che le popolazioni Rom residenti sul territorio italiano siano spesso dedite all'attività di elemosinare, quindi risulterebbero accostabili alla categoria dei mendicanti (pure utilizzata nel medesimo passo a fini esemplificativi) e non certo a quella dei "noti pregiudicati" che immediatamente la segue. Espongono ancora che l'esempio utilizzato riflette la considerazione secondo cui la popolazione Rom, in quanto adusa alla vita nomade, avrebbe difficoltà a procurarsi oggetti di valore, e per tale ragione (non per la abitudine a delinquere) l'acquisto ricevuto da uno "zingaro" dovrebbe ragionevolmente indurre in sospetto il contraente, pur ignaro della effettiva provenienza di quanto acquistato; ancora, valorizzano l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" tra le parole *zingaro* e *pregiudicato* quale riprova dell'assoluta mancanza dell'intento di accostare le due categorie.

Secondo la definizione di un noto dizionario della lingua italiana la voce "zingaro" così si declina: *"Appartenente al gruppo etnico degli Zingari, che, dalla propria sede originaria nell'India nord-occidentale, si diffuse tra il 10° e il 16° sec. in Europa e nell'Africa settentrionale, conservando le tradizioni di vita nomade in carri e accampamenti, e di attività non fisse come il commercio di cavalli, la lavorazione e riparazione di oggetti di rame, la musica ambulante, la chiromanzia e l'accattonaggio..."*

Tale definizione identifica dunque, come sostenuto dagli attori, un ben preciso gruppo etnico, a differenza delle altre due categorie utilizzate dall'autore nel proprio esempio, quella dei mendicanti e dei pregiudicati, accomunati non dall'origine razziale od etnica, ma da determinate condotte di vita (il vivere di elemosina nel primo caso, l'aver a proprio carico precedenti penali nel secondo). Dunque il fattore sospetto che dovrebbe porre sull'avviso chi acquista beni di valore da mendicanti o pregiudicati risiede nella considerazione della loro condotta usuale o pregressa (l'una fa presupporre uno stato di indigenza, l'altra la consuetudine nel ricorrere a mezzi illeciti); al contrario è la sola appartenenza al gruppo etnico Rom – Sinta che dovrebbe mettere sull'avviso potenziali acquirenti circa il rischio della provenienza delittuosa dei beni da essi offerti in vendita. Un elemento di sospetto collegato dunque non ad un modo di agire ma all'essere in sé; in altre parole, un pregiudizio negativo.



Non si tratta qui di indagare circa l'effettivo intento dell'autore di suggerire al lettore tale conclusione, ma di prendere atto che nella compilazione di un testo di cultura giuridica, destinato ad un pubblico di aspiranti avvocati (presumibilmente dunque ancora in fase di formazione), viene oggettivamente veicolato un messaggio di contenuto discriminatorio nei riguardi di un determinato gruppo etnico.

L'art. 2 del D.lgs 215/03, all'art. 2. (attuazione della direttiva Europea 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) dopo aver declinato il principio di parità di trattamento e la nozione generale di discriminazione (*"1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"*) e dopo aver fatto salvo il disposto del dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 così recita: *Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.*

La previsione alternativa, per la sanzione dei comportamenti discriminatori, dello scopo o dell'effetto di violare la dignità umana, generare ostilità o procurare offesa, dà conto della assoluta irrilevanza di una ipotetica indagine volta a ricostruire se l'intento effettivo dell'autore fosse quello di proporre in termini di disvalore la mera appartenenza alla categoria degli zingari, posto



che il risultato obiettivo della comunicazione, al di là dell'intento del redattore del parere, è quello di suggerire una simile lettura.

Secondo l'art. 4 del medesimo D. lvo 215/03 (*Tutela giurisdizionale dei diritti*) *La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico, ed ancora (comma 4) Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.* L'art. 5 inoltre dispone che *Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.* Ebbene, entrambe le associazioni attrici (di cui non è peraltro contestata la legittimazione attiva) registrano tra gli scopi statuari precise finalità di tutela da ogni forma di discriminazione e sono iscritte nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni; esse ai sensi dell'art. 5 d lvo 215/03 devono ritenersi legittimate ad agire in proprio, non essendo immediatamente individuabili le persone lese dall'atto discriminatorio (in quanto appartenenti ad una collettività indistinta); quanto a

, come chiarito, la sua legittimazione (anche in questo caso non contestata) discende dalla appartenenza al gruppo etnico discriminato, ed alla conseguente lesione della dignità personale scaturita dall'accostamento di cui si è ampiamente trattato.

Le richieste formulate appaiono in linea con la finalità della normativa che si è appena esaminata, giacché, previo accertamento del carattere discriminatorio del passaggio più volte esaminato, si sostanziano nella richiesta di ritirare il testo dal mercato, e modificarlo *in parte qua* in eventuali future pubblicazioni,

eliminando la parola zingari tra le circostanze indizianti oggettive della fattispecie penale di cui all'art. 712 c.p.; vi è poi una richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale oltre alla richiesta di pubblicazione della presente decisione a spese dei convenuti su un giornale a tiratura nazionale. Mentre quest'ultima misura appare esorbitante rispetto all'oggetto della tutela, giacchè il passaggio discriminante è contenuto in un testo destinato non alla generalità dei consociati ma ad un pubblico estremamente tecnico e specializzato quali gli aspiranti avvocati, le altre misure richieste possono senz'altro trovare accoglimento, perché idonee a ristorare in forma specifica la lesione generata dalla pubblicazione, evitandone il diffondersi e sostituendola con una nuova edizione epurata del passo contestato.

La somma richiesta a titolo risarcitorio, appare infine adeguata a riparare la lesione personale non patrimoniale subita dall'attrice quale esponente della categoria discriminata. Essa deve ritenersi espressa in valori attuali, e soggetta quindi a rivalutazione a far data dalla presente decisione.

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- Dichiarare il contenuto discriminatorio in danno della comunità Rom e Sinta, nonché dell'attrice _____, della pubblicazione oggetto di causa;
- Ordina al Gruppo Editoriale Simone ed a _____, di cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al ritiro della pubblicazione "pareri motivati di diritto penale per l'esame di avvocato – luglio 2011", o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto, e – in caso di pubblicazioni successive – alla eliminazione dell'espressione "*quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro*" nella trattazione delle



circostanze indizianti della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 712 c.p.;

- Condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice _____, in ragione di € 1.000,00;
- Condanna i medesimi convenuti a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate in ragione di € 5.534,00 per compensi professionali, € 250,00 per esborsi, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Roma 16.2.2015

